

**ORDINANZA N. 6/INV\_21**

**del 25/01/2023**

**OGGETTO:** DPCM 27 febbraio 2019 recante: – Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 – 3° stralcio del piano degli investimenti di cui all'art. 2 comma 1 - annualità 2021 - Soggetto Attuatore: Comune di Tufara - Intervento n. 12 denominato “Lavori di sistemazione idrogeologica dell'area della frana a nord del centro abitato Via I. Balbo - c.da Tufilli - Completamento” – Importo finanziamento € 178.746,39 – Concessione proroga - Liquidazione saldo di € 24.108,64.-

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE**  
**COMMISSARIO DELEGATO**

OCDPC 04/04/2019 N. 585 (G.U. N. 88 DEL 13/04/2019)

**PREMESSO CHE:**

- il Consiglio dei Ministri, con Delibera del 16 giugno 2017, ha dichiarato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel mese di gennaio 2017 nel territorio della Regione Molise;
- di conseguenza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, con Ordinanza 11 settembre 2017 n. 481 recante “Interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio della Regione Molise nel mese di gennaio 2017”, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi, ha nominato Commissario Delegato il Presidente della Regione Molise ed ha stabilito i criteri e la tempistica con cui predisporre il piano degli interventi (ex art.1 comma 3), nei limiti delle risorse finanziarie, pari ad € 5.400.000,00 di cui all'art. 3 della stessa Ordinanza e la ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato (artt. 6, 7 e 8);
- in data 26 settembre 2017, veniva adottato il Decreto del Commissario Delegato n. 2 col quale venivano stabiliti criteri e procedure per la ricognizione di dati e documenti presso gli Enti colpiti, distinguendo le attività previste nell'Ordinanza sostanzialmente in due fasi ben distinte: la prima, Fase A, disciplinata agli artt. 1 e 2, da svolgersi e completarsi entro il 10 novembre 2017 con la predisposizione del Piano degli Interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e la seconda, Fase B, disciplinata agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9, da svolgersi e completarsi improrogabilmente entro il 18 dicembre 2017;
- in particolare, per la Fase B - ricognizione dei fabbisogni, disciplinata agli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 dell'OCDPC 481/2017, si rimandava alle procedure indicate nell'allegato tecnico all'OCDPC 481/2017 e nelle schede e tabelle ad esso allegate, precisando che:
  - la ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico (art. 6) è svolta dalle Amministrazioni competenti sui singoli beni, sulla base delle procedure connesse alla propria struttura organizzativa;
  - la ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio privato (art. 7) e la ricognizione dei fabbisogni relativi alle attività economiche e produttive (art. 8), sono invece di esclusiva competenza dei Comuni che dovranno perciò assicurare una efficace informazione ai soggetti che, durante l'emergenza, hanno segnalato quei danni quantificati nella “scheda conoscitiva” alla sezione D “Altre infrastrutture” trasmessa dal Sindaco alla protezione civile regionale. Le predette schede “ricognizione B” e “ricognizione C”, compilate dai predetti soggetti, anche in risposta ad apposito

avviso pubblico, dovranno essere inoltrate all'amministrazione del comune dove sono ubicati i beni danneggiati che le acquisisce, le verifica, le raccoglie e le trasmette a questa Struttura unitamente alla "Tabella B - Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato" ed alla "Tabella C - Ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive".

- con nota n. 1 in data 27 settembre 2017, sono state avviate le procedure per le attività previste dall'Ordinanza indicata in oggetto, interessando gli enti che avevano segnalato danni durante la fase di emergenza e, con successiva nota n. 14 in data 30 ottobre 2017, ne veniva dato avviso a quei Comuni che non ne avevano segnalato;
- con la predetta nota prot. n. 1 del 27 settembre 2017, tutti gli Enti territoriali della Regione Molise che avevano segnalato danni durante la fase di emergenza venivano invitati a dare attuazione anche alla ricognizione dei danni subiti per gli eventi in questione, ai sensi degli artt. 5, 6, 7, 8 e 9, relativamente a:
  - ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico (art. 6);
  - ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio privato (art. 7);
  - ricognizione dei fabbisogni relativi alle attività economiche e produttive (art. 8);
- il Commissario Delegato, con nota prot. n. 19 del 18/12/2017, successivamente integrata con nota prot. n. 168 del 21/08/2018, ha trasmesso al capo del Dipartimento della Protezione Civile la "Ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) comma 2 dell'art. 5 della Legge n. 225/92 e relazione conclusiva di cui all'art. 9 comma 2 dell'OCDPC n. 481/2017";
- relativamente ai fabbisogni così trasmessi, il Consiglio dei Ministri, con delibera adottata in data 06/09/2018 (GU n. 213 del 13/09/2018), per quanto attiene i contributi a favore di soggetti privati e per le attività economiche e produttive, ha determinato, anche per il contesto emergenziale conseguente gli eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regione Molise nel mese di gennaio 2017, gli importi autorizzabili, con le modalità del finanziamento agevolato, in attuazione delle disposizioni previste dalla legge di stabilità per il 2016 (cosiddetta "FASE 2");
- con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019, relativo alle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è stato assegnato alla Regione Molise un finanziamento di 9,86 milioni di euro, definito in relazione alla suddetta ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive comunicata al Capo del Dipartimento della Protezione Civile dal Presidente della Regione Molise – Commissario Delegato ex Ordinanza CDPC n. 481 del 16 settembre 2017;
- con successivo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2020 è stata disposta la Rimodulazione delle risorse finanziarie assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018 n. 145, rideterminando per la Regione Molise il finanziamento in € 9.837.103,64;
- le risorse, determinate per tutte le regioni interessate "in maniera proporzionale rispetto alla ricognizione dei fabbisogni", sono assegnate ai Commissari Delegati nominati per fronteggiare le emergenze; per il Molise restano assegnate al Presidente della Regione – Commissario Delegato, ex Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 585 del 4 aprile 2019 e suddivise in tre annualità: € 3.034.610,85 per il 2019 ed € 3.401.246,39 per ciascuna delle annualità 2020 e 2021;
- con nota n. 38350 in data 26 marzo 2019, sono state avviate le procedure per le attività previste dal Decreto indicato in oggetto, interessando solo gli enti che avevano segnalato fabbisogni per il ripristino del patrimonio pubblico (art. 6 dell'OCDPC 481/2017);
- nella richiesta, coerentemente con quanto già comunicato in riscontro alla nota della Struttura Commissariale prot. n. 1 del 27 settembre 2017 relativamente alla "Fase B" con le "schede A" e la "Tabella A", le Amministrazioni venivano invitate a comunicare, al netto degli interventi nel frattempo già realizzati e di quelli in corso di esecuzione con altre risorse finanziarie, gli interventi ancora da realizzare;
- a seguito della ricognizione avviata dal Commissario Delegato è stato redatto l'elenco puntuale degli interventi, assimilabili a quelli di cui all'art. 25, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, come espressamente previsto dall'art. 1, comma 1028 della L. 30 dicembre 2018, n. 145, da inserire in ciascuna delle annualità 2019, 2020 e 2021;
- il Presidente della regione Molise - Commissario Delegato, per l'attuazione del 3° stralcio del piano degli investimenti - annualità 2021 costituito da 20 interventi per un importo complessivo di € 3.401.246,39, con nota prot. 44066/2021 in data 11/03/2021, successivamente integrata con nota prot. 62863/2021 in data 12/04/2021, ha avviato l'iter per la richiesta della prevista approvazione al Capo

del Dipartimento della Protezione Civile che, con nota POST\_0020256 del 28/04/2021, ne ha disposta l'approvazione;

- a norma dell'art. 2, comma 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/02/2019, le risorse finanziarie sono trasferite, per ciascuna delle annualità 2020 e 2021, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;

VISTA la convenzione per l'affidamento delle funzioni di Soggetto Attuatore stipulata in data 4 giugno 2021 tra il Presidente della Regione Molise - Commissario Delegato ed il Soggetto Attuatore per la realizzazione delle attività di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019, disciplinando gli aspetti tecnici ed organizzativi per la realizzazione dell'intervento denominato: "Lavori di sistemazione idrogeologica dell'area della frana a nord del centro abitato Via I. Balbo - c.da Tufilli - Completamento", previsto nel Piano degli Investimenti approvato;

VISTO che l'art. 7 della predetta convenzione prevede la corresponsione di diversi acconti, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori e previa certificazione della completa utilizzazione delle risorse in precedenza trasferite;

VISTO che, con Ordinanza del Presidente della Regione Molise Commissario Delegato n. 16\_INV\_21 del 06/10/2022, è stata liquidata la somma di € 154.637,75 in favore del Comune di Tufara, quale rata d'acconto per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

VISTO che il comune di Tufara, con nota protocollo 4621 del 02/11/2022, ai sensi dell'art. 7 della convenzione stipulata, ha chiesto l'erogazione della rata di saldo del finanziamento assentito, allegando la seguente documentazione:

- copia della Delibera di Giunta Comunale n. 92 del 26/10/2022 di approvazione della contabilità finale, CRE e quadro economico finale di spesa;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- dichiarazione del RUP;
- scheda di rendicontazione;

VISTO che il Comune di Tufara, con nota prot. n. 132 del 11/01/2023, ad integrazione di precedenti istanze, ha inoltrato richiesta della somma di € 6.505,60 a valere sulle economie accertate per far fronte alla richiesta di compensazione dei prezzi avanzata dall'appaltatore, allegando la Determinazione del responsabile del Servizio Area Tecnica – Forestazione e Ecologia-Ambiente n. 8 del 10/01/2023 con la quale sono state apportate modifiche alla precedente determinazione n. 374/2022 ad oggetto "lavori di sistemazione idrogeologica dell'area in frana a nord del centro abitato (via italo balbo -c/da tufilli) - Completamento. approvazione revisione prezzi";

CONSIDERATO che con la predetta istanza viene chiesto di poter utilizzare le economie accertate a seguito dei ribassi d'asta ai fini dei rimborsi dei maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati, da corrispondere all'impresa appaltatrice in deroga alle clausole contenute nei contratti di appalto, per gli stati di avanzamento inerenti lavori eseguiti e contabilizzati tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 26 del dl n. 50/2022, convertito nella legge n. 91/2022 (cd. Decreto Aiuti);

VISTO l'articolo 26 del DL n. 50/2022, convertito nella legge n. 91/2022;

CONSIDERATO che lo stesso, quanto alle risorse da utilizzare per corrispondere i maggiori importi derivanti dall'applicazione dei prezzi aggiornati, prevede che in prima battuta siano impiegate quelle interne alla stazione appaltante, tra cui in particolare le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti ed in caso di insufficienza di tali risorse, sia presentata domanda di accesso ad appositi Fondi nazionali previsti dalla medesima norma;

CONSTATATO che a norma del disciplinare di concessione del finanziamento e della disciplina di riferimento non risultano imprese specifiche destinazioni o vincoli a detti ribassi;

VERIFICATA la sussistenza delle uniche condizioni cui risulta subordinata la speciale disciplina revisionale ivi contenuta ossia:

- che il contratto di appalto è stato aggiudicato sulla base di offerte presentate entro il 31 dicembre 2021,
- che i lavori sono stati eseguiti e contabilizzati dal direttore di lavori nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2022;

VISTO l'articolo 102, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici) il quale testualmente recita: "Il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine";

ATTESO che la norma vincola necessariamente la definitività del certificato di collaudo al decorso di due anni dalla sua emissione, con la conseguenza che, prima di tale data, lo stesso ha valore provvisorio, ancorché sia stato sottoposto alla delibera "preliminare" di cui all'articolo 234, comma 2, del DPR n. 207/2010 tutt'ora vigente, che secondo l'ANAC (delibera n. 63/2022) "rappresenta il presupposto per l'approvazione espressa del certificato di collaudo", nell'assunto corretto che la sua definitività giunga solo decorsi due anni dall'emissione;

RILEVATO che in ipotesi analoghe a quella della presente fattispecie l'ANAC (delibera n. 63, dell'8/2/2022) e il MIMS (parere n. 1367, del 17/6/2022) hanno chiarito che anche in tali casi spettano all'impresa esecutrice le misure di sostegno, in quanto con l'emissione dei certificati di ultimazione lavori, collaudo o regolare esecuzione, il rapporto contrattuale tra le parti non può ritenersi esaurito, anche in considerazione della circostanza che, come previsto dal combinato disposto degli articoli 102 del d. lgs. n. 50/2016 e 234 e ss. del DPR n. 207/2010, i suddetti certificati hanno inizialmente carattere provvisorio e diventano definitivi solo decorsi due anni dalla loro emissione, quando vengono approvati;

TENUTO CONTO altresì, a conferma di ciò, che l'art. 102, comma 5, del d. lgs. n. 50/2016, prevede che "l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo", per cui fino all'approvazione definitiva del certificato di collaudo/regolare esecuzione, non può considerarsi esaurito il rapporto contrattuale tra l'Amministrazione e l'appaltatore;

RITENUTO ancora che i lavori di che trattasi in quanto eseguiti e contabilizzati nel periodo normativamente previsto 1° gennaio – 31 dicembre 2022 rientrano a pieno titolo nella disciplina speciale di cui all'articolo 26 del decreto Aiuti n. 50/2022, ancorché sia stato emesso – e dunque approvato solo in via provvisoria non essendo decorsi i due anni per la sua approvazione definitiva - il relativo certificato di regolare esecuzione;

RITENUTO, pertanto, poter autorizzare l'utilizzo delle economie accertate pari ad € 6.505,60 occorrenti per il ristoro di cui all' articolo 26 del DL 50/2022;

RILEVATO che dalla predetta documentazione risulta un costo complessivo dell'intervento pari ad € 178.746,39 ed un credito residuo pari ad € 24.108,64, come di seguito riportato:

Lavori	125.173,24
IVA sui lavori	27.538,11
Competenze professionali onnicomprensive	15.000,69
Competenze per collaudi onnicomprensive	3.070,50
Incentivo art. 113 D. Lgs 50/2016	1.458,25
Ristoro di cui all' articolo 26 del DL 50/2022	6.505,60
Sommano	178.746,39
- a detrarre acconto corrisposto	154.637,75
Restano	24.108,64

CONSIDERATO che la documentazione trasmessa è conforme a quanto disposto all'art. 7 della convenzione stipulata in data 4 giugno 2021 tra il Presidente della Regione Molise - Commissario Delegato ed il Soggetto Attuatore;

RITENUTO dover prorogare a sanatoria il termine per la rendicontazione a saldo e chiusura del rapporto di concessione;

RITENUTO, pertanto, poter procedere alla liquidazione a saldo dell'importo di € 24.108,64 come da richiesta avanzata dal comune di Tufara con nota protocollo 4621 del 02/11/2022, successivamente integrata con nota 132 del 11/01/2023, per l'intervento denominato: "Lavori di sistemazione idrogeologica dell'area della frana a nord del centro abitato Via I. Balbo - c.da Tufilli - Completamento", a valere sul finanziamento assentito di € 178.746,39;

DATO ATTO che la spesa farà carico al conto n. 6067 della contabilità speciale presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Campobasso – intestato al Presidente della Regione Molise: "C. DEL PRES REG MOLISE – O. 481-17" in qualità di autorità ordinariamente competente;

VISTA la relazione istruttoria prot. 13562 del 20/01/2023 espletata dal Servizio competente, a firma dell'Arch. Manuele Brasiello Direttore del Dipartimento IV della Regione Molise, dalla quale risulta che, sulla base della documentazione trasmessa dal Soggetto Attuatore, si ritiene di poter procedere:

- alla proroga a sanatoria del termine per la rendicontazione a saldo e chiusura del rapporto di concessione;
- alla liquidazione a saldo dell'importo di € 24.108,64, come da richiesta avanzata dal comune di Tufara con nota protocollo 4621 del 02/11/2022, successivamente integrata con nota 132 del 11/01/2023, a valere sul finanziamento di € 178.746,39 concesso per l'esecuzione dell'intervento denominato: "Lavori di sistemazione idrogeologica dell'area della frana a nord del centro abitato Via I. Balbo - c.da Tufilli - Completamento", così come previsto nella Convenzione stipulata;

RICHIAMATI i poteri conferiti con l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 5 aprile 2019 n. 585, confermati per l'attuazione degli investimenti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019,

## **DISPONE**

### **ART. 1**

Il termine previsto all'art. 5 della convenzione stipulata il 24/09/2021 tra il Presidente della Regione Molise - Commissario Delegato ed il Soggetto Attuatore, è prorogato a sanatoria per la rendicontazione a saldo e chiusura del rapporto di concessione.

### **ART. 2**

Per quanto riportato in premessa, è autorizzato il pagamento di € **24.108,64**, come da richiesta avanzata dal comune di Tufara con nota protocollo 4621 del 02/11/2022, successivamente integrata con nota 132 del 11/01/2023, a valere sul finanziamento di € 178.746,39 concesso per l'esecuzione dell'intervento denominato: "Lavori di sistemazione idrogeologica dell'area della frana a nord del centro abitato Via I. Balbo - c.da Tufilli - Completamento", mediante accredito sul conto di tesoreria unica c/o Banca d'Italia n. **304467** intestato al medesimo Ente.

### **ART. 3**

La spesa farà carico al conto n. 6067 della contabilità speciale presso la Banca d'Italia - Tesoreria Provinciale dello Stato di Campobasso – intestato al Presidente della Regione Molise: "C. DEL PRES REG MOLISE – O. 481-17" in qualità di autorità ordinariamente competente.

ART. 4

Tutta documentazione inerente l'esecuzione dell'intervento, comprensiva dei titoli di spesa, verificati, approvati e ritenuti ammissibili dal comune di Tufara, restano agli atti del medesimo ente.

ART. 5

di dichiarare chiuso il rapporto di concessione del finanziamento disposto in favore del comune di Tufara e, di conseguenza, stabilire che le economie accertate ammontano ad Euro zero;

La presente ordinanza verrà pubblicata sul sito web della Regione Molise all'indirizzo [www.regione.molise.it](http://www.regione.molise.it), nell'apposita area tematica dedicata, nonché nella pagina WEB della Regione Molise – Amministrazione trasparente – Interventi straordinari e di emergenza, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - Art. 42.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE  
COMMISSARIO DELEGATO

**Dott. Donato Toma**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82